



DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO  
(Compilare)

Vanno considerati i redditi - assoggettabili ad Irpef, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta nonché i redditi esenti da imposta o assoggettati ad imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore ed euro 1.032,91 annui (già lire 2.000.000) - percepiti dai componenti il proprio nucleo familiare indicati nel precedente riquadro,

nell'anno

redditi	dichiarante	coniuge (*)	altri familiari (**)	totali
1) redditi da lavoro dipendente e assimilati	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2) redditi a tassazione separata	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3) altri redditi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4) redditi esenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
totali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**REDDITO COMPLESSIVO**

**Importo assegno**  
€

- (\*) coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
- (\*\*) figli ed equiparati minorenni, maggiorenni fino a 21 anni studenti o apprendisti, maggiorenni inabili, fratelli, sorelle, nipoti, orfani minorenni o maggiorenni inabili.

**NOTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI**

- 1) importi di cui ai punti 1, 2, 77 e 82 del CUD o rigo 4 del mod. 730-3 redditi o righe RC5 e RC9 del mod. Unico
- 2) importi di cui ai punti 95 e 96 del CUD ; sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.
- 3) importi desumibili dai vigenti modelli fiscali (per il mod.730 vedere mod.730-3, righe 1,2,3 e 5; per il modello UNICO vedere i dati riportati nei singoli quadri); i redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale.
- 4) vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva (interessi su depositi, su titoli, ecc.) se superiori, complessivamente, ad euro 1.032,91 annui.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONIUGE (artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000)

(Compilare e barrare le caselle)

Il/La sottoscritt

cognome e nome

luogo e data di nascita

consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:

- per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né richiederà altro trattamento di famiglia.

Data

Firma del coniuge

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE (artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000)

(Compilare e barrare le caselle)

Il/La sottoscritt

cognome e nome

luogo e data di nascita

consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false,

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:

- per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non ha richiesto né richiederà altro trattamento di famiglia.
- per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare non è stato richiesto altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente o altri);
- il figlio, di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, indicato nella tabella della composizione del nucleo familiare al n. .... è studente;
- il figlio, di età compresa fra i 18 ed i 21 anni, indicato nella tabella della composizione del nucleo familiare al n. .... è apprendista;
- le notizie indicate nel presente modello di domanda sono complete e veritiere;
- si impegna a segnalare le variazioni della situazione dichiarata entro 30 giorni.

Data

Firma del richiedente

N.B.: Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel presente modello di domanda.



# INFORMAZIONI SULL'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

## PER QUALI PERSONE SPETTA L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Per i componenti del nucleo familiare:

il richiedente l'assegno; il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, viventi a carico di ascendente diretto, di età inferiore ai 18 anni non coniugati; i figli ed equiparati maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, non coniugati; i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che: a) siano orfani di entrambi i genitori; b) non abbiano diritto alla pensione ai superstiti; con decorrenza 1° gennaio 2007, nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati (da quattro) di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno vengono considerati al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se non sono conviventi con il richiedente, se non sono a carico del richiedente e se non sono residenti in Italia.

N.B. lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando:  per i maggiorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dello stato invalidante al 100%, ovvero copia del certificato di rendita INAIL o della pensione di inabilità a carico dell'INPS;  per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante la persistente difficoltà a svolgere le funzioni proprie della sua età.

## QUALI REDDITI SI CONSIDERANO PER L'ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del diritto all'assegno, si considera il reddito complessivo del nucleo familiare (compresi i figli di età tra i 18 e i 21 anni apprendisti) dato dalla somma dei singoli redditi di ciascun componente:

Redditi da lavoro dipendente e da pensione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali: - redditi risultanti dai modd. CUD; - redditi il cui importo è inferiore a quello previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale; - redditi per i quali non è/era previsto il rilascio di modd. fiscali (retribuzione dei portieri e domestici, **prestazioni di disoccupazione**, di mobilità, di malattia, di maternità, etc., corrisposte dall'INPS); - redditi conseguiti all'estero o presso enti internazionali non soggetti alle norme tributarie nazionali;

redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di retribuzione o di pensione) con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e di eventuali anticipazioni su tali trattamenti (i dati vanno desunti dai modelli CUD);

altri redditi assoggettabili all'IRPEF di qualsiasi natura: Redditi dei terreni e fabbricati (al lordo della detrazione per la casa di abitazione), redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di partecipazione, redditi di capitale, redditi diversi. I dati vanno desunti dal Mod. 730-3 o dal Mod. Unico;

redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare se superiori complessivamente a 1.032,91 euro all'anno): redditi esenti da imposta, derivanti da lavoro dipendente ed assimilati (pensioni, assegni ed indennità a non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di 1<sup>a</sup> categoria, etc.); redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi a pronostici, rendite da cct, bot, etc.

## QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO PER L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all'assegno: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai non vedenti civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni.

## QUANDO SPETTA L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.